




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3692 del 20-04-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

20 APR. 2009

Roma,

FM/ab

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Treviso

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 42 - 2009_ Procedimento disciplinare - Comunicazione decisione - Cancellazione
dell'iscritto radiato

Facendo seguito ai quesiti inviati in data 23 gennaio 2009 relativi alla possibilità per il terzo esponente di conoscere l'esito del procedimento disciplinare ed alla cancellazione dell'iscritto radiato si osserva quanto segue.

L'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'ordinamento professionale. L'articolo 50, comma 9 del D. lgs 139/2005 prevede, a tal proposito, che "le deliberazioni disciplinari sono notificate entro 30 giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia".

In materia di accesso agli atti di un procedimento disciplinare da parte del terzo esponente è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato n. 7 del 20 aprile 2006 nella quale viene stabilito che:

"La qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine".

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 24 co. 7 della legge 241/90 "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza **sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici**

In merito al secondo quesito si ritiene che l'Ordine debba necessariamente provvedere alla cancellazione dall'albo dell'iscritto a cui è stata irrogata la radiazione senza attendere la decorrenza dei termini previsti per l'impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale.
Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione